



## Fondazione di previdenza LPP physioswiss

Segreteria:

VCW Versicherungs-Treuhand AG  
Casella postale  
6331 Hünenberg  
tel. 041 785 04 40  
fax 041 785 04 41  
E-Mail: [physiobvg@vcw.ch](mailto:physiobvg@vcw.ch)

## **Appendice 2 / Errata corrige al regolamento, valida dal 1° gennaio 2009**

**(Ampliamento dell'offerta di  
piani con i piani di previdenza  
Minimum LPP, Standard 1 LPP  
e Standard 2 LPP)**

Versione valida dal 1° gennaio 2013

### **Art. 3 - Persone assicurate; data dell'ammissione**

Il capoverso 2 recita ora:

Non vengono ammesse alla previdenza a favore del personale:

- le persone che hanno raggiunto o superato l'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 2);
- le persone il cui salario annuo (art. 6 cpv. 2) non supera il limite imposto dalla LPP per l'ammissione, pari attualmente al 75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS. Questo importo viene ridotto per le persone parzialmente invalide secondo l'Assicurazione federale per l'invalidità (AI). La riduzione ammonta
  - al 25% per un grado d'invalidità del 40% almeno
  - al 50% per un grado d'invalidità del 50% almeno e
  - al 75% per un grado d'invalidità del 60% almeno;
- le persone per le quali si deve considerare il grado di occupazione a tempo parziale (contratto di adesione), se il salario annuo
  - nei piani di previdenza Minimum LPP, Standard 1 LPP e Standard 2 LPP non supera l'importo fissato secondo la LPP come limite per l'ammissione,
  - negli altri piani di previdenza non supera il limite d'ammissione LPP ridotto proporzionalmente al grado d'occupazione. La riduzione del limite d'ammissione ha un limite massimo dell'80%;
- le persone con un contratto di lavoro limitato a tre mesi al massimo. Tuttavia, se il rapporto di lavoro è prolungato senza interruzione oltre i tre mesi, l'ammissione alla previdenza a favore del personale avviene a partire dal momento in cui è stata convenuta la proroga. Qualora il rapporto di lavoro, nella specie di più impieghi consecutivi presso il medesimo datore di lavoro, sia durato complessivamente più di tre mesi e non sia mai stato interrotto per più di tre mesi, l'ammissione alla previdenza a favore del personale avverrà all'inizio del quarto mese lavorativo. Se precedentemente al primo impiego è stato concordato che esso duri più di tre mesi, la persona sarà assicurata immediatamente.
- le persone che svolgono un'attività lucrativa accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurate per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- le persone invalide per almeno il 70% ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI);
- le persone che non svolgono un'attività lavorativa in Svizzera o la cui attività in Svizzera non ha prevedibilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurate all'estero, qualora richiedano di non aderire alla previdenza a favore del personale.

## Art. 6 - Salario conteggiabile

Il capoverso 2 recita ora:

Per i piani di previdenza si applicano i seguenti salari conteggiabili:

Minimum LPP, Standard 1 LPP  
e Standard 2 LPP

Il salario annuo che non deve superare l'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP.

Minimum, Standard 1 e 2:

Il salario annuo che non deve superare il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP.

Standard 3, 4L e 4V:

Il salario annuo, al massimo tuttavia il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP.

Il consiglio di fondazione ha inoltre la facoltà, tenendo conto dell'importo massimo stabilito dalla legge, di modificare la limitazione del salario annuo per i piani di previdenza. Vengono tuttavia garantite le prestazioni in corso sussistenti prima di detta limitazione come pure l'aver di vecchiaia disponibile, salvo disposizioni di legge di tenore diverso.

## Art. 12 - Accrediti di vecchiaia

Il capoverso 1 recita ora:

Gli accrediti di vecchiaia sono così stabiliti:

**Piani di previdenza: Minimum LPP e Minimum,  
Standard 1 LPP e Standard,  
Standard 2 LPP e Standard 2**

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile
25 - 34	7%
35 - 44	10%
45 - 54	15%
55 - 65 *)	18%

\*) Donne fino all'età di 64 anni

**Piano di previdenza Standard 3**

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile
25 - 34	10%
35 - 44	15%
45 - 54	20%
55 - 65 *)	25%

\*) Donne fino all'età di 64 anni

### **Piani Standard 4L e Standard 4V**

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile
25 - 34	20%
35 - 44	20%
45 - 54	25%
55 - 65 *)	25%

\*) Donne fino all'età di 64 anni

L'importo degli accrediti di vecchiaia annui in caso di continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria è disciplinato dall'allegato 1 art. 13 cpv. 4.

### **Art. 15 - Rendita d'invalidità**

Il capoverso 2 recita ora:

La rendita d'invalidità annuale in caso d'invalidità totale ammonta:

#### **Piani di previdenza**

Minimum LPP e Minimum:

all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione per una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 1 LPP e Standard 1,  
Standard 2 LPP e Standard 2  
e Standard 3:

al 40% del salario annuo; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione per una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 4L e 4V:

al 40% del salario annuo; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando le aliquote di conversione per una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

## **Art. 16 - Rendita per figli d'invalidi**

Il capoverso 2 recita ora:

In caso d'invalidità totale, la rendita per figli d'invalidi annuale ammonta per ogni figlio:

### **Piani di previdenza**

Minimum LPP e Minimum,  
Standard 1 LPP e Standard 1:

al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 2 LPP, Standard 2 e 3:

al 20% della rendita d'invalidità; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 4L:

al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 4V:

al 20% della rendita d'invalidità; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

## **Art. 17 - Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi**

Il capoverso 3 recita ora:

In caso di decesso della persona assicurata **prima** dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, la rendita annuale per vedove o per vedovi ammonta

### **Piani di previdenza**

Minimum LPP e Minimum,  
Standard 1 LPP e Standard 1:

al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 2 LPP, Standard 2 e 3:

al 60% della rendita d'invalidità; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 4L: al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 4V: al 60% della rendita d'invalidità; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso di decesso della persona assicurata **dopo** l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, la rendita annuale per vedove o per vedovi ammonta al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia versata.

Se il coniuge o l'ex coniuge è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita viene ridotta dell'1% del suo importo totale per ogni anno o frazione d'anno che supera tale differenza d'età del coniuge o dell'ex coniuge.

Se il matrimonio ha avuto luogo dopo il compimento dei 65 anni della persona assicurata, la rendita - eventualmente ridotta ai sensi delle suddette disposizioni - viene diminuita nella seguente misura:

- all'80% in caso di matrimonio durante il 66mo anno di età
- al 60 % in caso di matrimonio durante il 67mo anno di età
- al 40% in caso di matrimonio durante il 68mo anno di età
- al 20% in caso di matrimonio durante il 69mo anno di età
- allo 0% in caso di matrimonio dopo l'età di 69 anni

Se la persona assicurata si è sposata dopo aver compiuto l'età di 65 anni e se, quando ha contratto il matrimonio, soffriva di una malattia che le doveva essere nota e in seguito alla quale decede entro due anni dal matrimonio, non viene versata alcuna rendita.

Il diritto alla prestazione minima risultante ai sensi delle disposizioni della LPP rimane in ogni caso garantito.

## **Art. 18 - Rendita per orfani**

Il capoverso 4 recita ora:

La rendita annuale per ogni orfano ammonta:

### **Piani di previdenza**

Minimum LPP e Minimum,  
Standard 1 LPP e Standard 1: al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 2 LPP, Standard 2 e 3: al 20% della rendita d'invalidità; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 4L: al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 4V: al 20% della rendita d'invalidità; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

La rendita per orfani dopo l'età di pensionamento ordinaria corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia.

## Allegato 2 - Tabelle di acquisto (o riscatto)

(aggiunta all'art. 12 cpv. 3 e cpv. 4, 1<sup>a</sup> sezione)

### Cifra 1 - (nuovo) Tabella di acquisto: Minimum LPP, Standard 1 LPP e Standard 2 LPP

#### Definizione di salario:

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 300% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS.
Importo di coord.	87,5 % della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Salario conteggiabile	Salario annuo meno l'importo di coordinamento, almeno il 12,5% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

#### Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario assicurato:

Età	Accred. di vecch. regime obblig.
25 - 34	7%
35 - 44	10%
45 - 54	15%
55 - 65	18%

\*) per donne fino all'età di 64 anni

#### Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile:

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato
	Regime obbligatorio e regime sovraobbl.		Regime obbligatorio e regime sovraobbl.
25	0.0%	46	221.9%
26	7.0%	47	241.3%
27	14.1%	48	261.1%
28	21.4%	49	281.3%
29	28.8%	50	301.9%
30	36.4%	51	322.9%
31	44.1%	52	344.4%
32	52.0%	53	366.3%
33	60.0%	54	388.6%
34	68.2%	55	411.4%
35	76.6%	56	437.6%
36	88.1%	57	464.4%
37	99.9%	58	491.7%
38	111.9%	59	519.5%
39	124.1%	60	547.9%
40	136.6%	61	576.9%
41	149.3%	62	606.4%
42	162.3%	63	636.5%
43	175.5%	64	667.2%
44	189.0%	65	698.5%
45	202.8%		

\*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

#### Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 40 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

$$\begin{aligned}
 301,9\% \text{ di CHF } 40\,000 &= \text{CHF } 120\,760 \text{ (ammontare max. dell'avere di vecch. a 50 anni)} \\
 &./\text{ CHF } -50\,000 \text{ (avere di vecchiaia disponibile)} \\
 &= \text{CHF } \mathbf{70\,760} \text{ (vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)}
 \end{aligned}$$



## Cifra 2 - (ex cifra 1) Tabella di acquisto: Minimum, Standard 1 e Standard 2

### Definizione di salario:

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS.
Importo di coord.	87,5 % della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Salario conteggiabile	Salario annuo meno l'importo di coordinamento, almeno il 12,5% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

### Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario assicurato:

Età	Accred. di vecch. regime obblig.
25 - 34	7%
35 - 44	10%
45 - 54	15%
55 - 65	18%

\*) per donne fino all'età di 64 anni

### Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile:

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato
	Regime obbligatorio e regime sovraobl.		Regime obbligatorio e regime sovraobl.
25	0.0%	46	221.9%
26	7.0%	47	241.3%
27	14.1%	48	261.1%
28	21.4%	49	281.3%
29	28.8%	50	301.9%
30	36.4%	51	322.9%
31	44.1%	52	344.4%
32	52.0%	53	366.3%
33	60.0%	54	388.6%
34	68.2%	55	411.4%
35	76.6%	56	437.6%
36	88.1%	57	464.4%
37	99.9%	58	491.7%
38	111.9%	59	519.5%
39	124.1%	60	547.9%
40	136.6%	61	576.9%
41	149.3%	62	606.4%
42	162.3%	63	636.5%
43	175.5%	64	667.2%
44	189.0%	65	698.5%
45	202.8%		

\*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

### Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 40 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

$$\begin{aligned}
 301,9\% \text{ di CHF } 40\ 000 &= \text{CHF } 120\ 760 \text{ (ammontare max. dell'avere di vecch. a 50 anni)} \\
 &.\text{/} \text{CHF } -50\ 000 \text{ (avere di vecchiaia disponibile)} \\
 &= \text{CHF } \mathbf{70\ 760} \text{ (vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)}
 \end{aligned}$$

### Cifra 3 - (ex cifra 2) Tabella di acquisto: Standard 3

#### Definizione di salario:

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coord.	Nessun importo di coordinamento
Salario conteggiabile	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

#### Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario assicurato:

Età	Accred. di vecchiaia regime obbligatorio e sovraobblig.
25 - 34	10.0%
35 - 44	15.0%
45 - 54	20.0%
55 - 65	25.0%

\*) per donne fino all'età di 64 anni

#### Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile:

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato
	Regime obbligatorio e regime sovraobbl.		Regime obbligatorio e regime sovraobbl.
25	0.0%	46	309.2%
26	10.0%	47	333.8%
27	20.2%	48	358.8%
28	30.5%	49	384.2%
29	41.0%	50	410.0%
30	51.6%	51	436.2%
31	62.4%	52	462.7%
32	73.3%	53	489.6%
33	84.4%	54	516.9%
34	95.7%	55	544.7%
35	107.1%	56	577.9%
36	123.7%	57	611.6%
37	140.6%	58	645.8%
38	157.7%	59	680.5%
39	175.1%	60	715.7%
40	192.7%	61	751.4%
41	210.6%	62	787.7%
42	228.8%	63	824.5%
43	247.2%	64	861.9%
44	265.9%	65	899.8%
45	284.9%		

\*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

#### Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo

Uomo, 50 anni (anno di calcolo – anno di nascita), salario conteggiabile CHF 40 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento suppl. a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

$$\begin{aligned}
 410.0\% \text{ di CHF } 40\,000 &= \text{CHF } 164\,000 \text{ (ammontare max. dell'avere di vecch. a 50 anni)} \\
 &./ \text{ CHF } -50\,000 \text{ (avere di vecchiaia disponibile)} \\
 &= \text{CHF } 114\,000 \text{ (vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)}
 \end{aligned}$$

**Cifra 4 - (secondo Appendice 1 cifra 3) - Tabella di acquisto: Standard 4L e 4V**

**Definizione di salario:**

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coord.	Nessun importo di coordinamento
Salario conteggiabile	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

**Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario assicurato:**

Età	Accred. di vecchiaia regime obbligatorio e sovraobblig.
25 -34	20%
35 - 44	20%
45 - 54	25%
55 - 65 *)	25%

\*) per donne fino all'età di 64 anni

**Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile:**

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato
	Regime obbligatorio e regime sovraobbl.		Regime obbligatorio e regime sovraobbl.
25	0.0%	46	425.0%
26	20.0%	47	450.0%
27	40.0%	48	475.0%
28	60.0%	49	500.0%
29	80.0%	50	525.0%
30	100.0%	51	550.0%
31	120.0%	52	575.0%
32	140.0%	53	600.0%
33	160.0%	54	625.0%
34	180.0%	55	650.0%
35	200.0%	56	675.0%
36	220.0%	57	700.0%
37	240.0%	58	725.0%
38	260.0%	59	750.0%
39	280.0%	60	775.0%
40	300.0%	61	800.0%
41	320.0%	62	825.0%
42	340.0%	63	850.0%
43	360.0%	64	875.0%
44	380.0%	65	900.0%
45	400.0%		

\*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

**Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo**

Uomo, 50 anni (anno di calcolo – anno di nascita), salario conteggiabile CHF 100 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 200 000

Calcolo: versamento suppl. a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

$$\begin{aligned}
 525.0\% \text{ di CHF } 100\ 000 &= \text{CHF } 525\ 000 \text{ (ammontare max. dell'avere di vecch. a 50 anni)} \\
 &./ \text{ CHF } -200\ 000 \text{ (avere di vecchiaia disponibile)} \\
 &= \text{CHF } 325\ 000 \text{ (vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)}
 \end{aligned}$$

Questa Appendice incl. Allegato 2 (Ampliamento dell'offerta di piani con i piani di previdenza Minimum LPP, Standard 1 LPP e Standard 2 LPP) entra in vigore al 1° gennaio 2013 e sostituisce nel contempo l'Appendice 1 di marzo 2012 e l'Appendice 2 di febbraio 2013.

Sursee, giugno 2013

Fondazione di previdenza LPP physioswiss